

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.

con decorrenza 1° Aprile 2024

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Istituzione, presupposto impositivo, destinazione risorse	3
Articolo 3 – Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno	3
Articolo 4 - Responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno	3
Articolo 5 - Esenzioni	4
Articolo 6 - Obblighi di informazione e di dichiarazione dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 – Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 8 - Obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate	5
Articolo 9 – Misura dell'Imposta	5
Articolo 10 - Versamenti	5
Articolo 11 - Accertamento	6
Articolo 12 – Sanzioni	6
Articolo 13 – Riscossione Coattiva	7
Articolo 14 – Rimborsi	7
Articolo 15 – Contenzioso	7
Articolo 16 - Dilazione di pagamento	7
Articolo 17 – Trattamento dei dati personali	7
Articolo 18 - Disposizioni finali	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii..
- 2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2 - Istituzione, presupposto impositivo, destinazione risorse

- 1. L'Imposta di Soggiorno è istituita secondo le disposizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico.
- 2. Presupposto dell'Imposta di Soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi per uso turistico, come individuati dalla normativa statale e regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili situati nel territorio del Comune di Civitavecchia destinati alla "locazione breve" di cui all'Art. 4 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii., o ad altre destinazioni ricettive come individuate di volta in volta dalla normativa in materia.
- 3. Il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno

- 1. L'Imposta di Soggiorno é dovuta dai soggetti che, NON residenti nel Comune di Civitavecchia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'Art. 2, comma 2.
- 2. I gestori delle strutture ricettive presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia delle somme incassate.

Articolo 4 - Responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno

- 1. Nel caso di pernottamenti nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi di cui al comma 2 dell'Art. 2, l'Imposta di Soggiorno è dovuta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'Art. 4, comma 5-*ter*, del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 5 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Civitavecchia;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri;
 - i) il personale delle strutture ricettive di cui all'Art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - k) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Civitavecchia, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario."
- 2. L'esenzione di cui alle lettere d), e), f) ed h) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 6 - Obblighi di informazione e di dichiarazione dei gestori delle strutture ricettive

- 1. Il gestore della struttura ricettiva sono tenuti a:
 - a) informare gli ospiti, per mezzo di appositi spazi, dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste;
 - b) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione nei casi in cui essa sia prevista dal presente Regolamento;
 - c) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione dell'Imposta di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli.
- 2. Entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva devono presentare, secondo le modalità stabilite dal Comune di Civitavecchia, la dichiarazione attestante, il numero mensile di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, delle notti imponibili, dei soggetti esenti ai

- sensi dell'Art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa.
- 3. La dichiarazione deve essere trasmessa anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento.
- 4. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 7 – Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture ricettive

- 1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva, **entro il 30 Gennaio di ciascun anno**, deve trasmettere al Comune di Civitavecchia, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
- 3. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate

1. Ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., il gestore della struttura ricettiva sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, **entro il 30 Giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento**, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabili dal D.M. MEF del 29 Aprile 2022 – G.U. 110 del 12.05.2022.

Articolo 9 - Misura dell'Imposta

- 1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- 2. L'imposta di soggiorno è determinata **per persona e per singolo pernottamento fino a un massimo di 5 pernottamenti**. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 3. Qualora la normativa regionale o nazionale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno è applicata nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 10 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato; quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia.

- 2. **Entro il quindicesimo giorno** dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva, provvede al riversamento delle somme riscosse e al versamento di quanto dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno in favore del Comune di Civitavecchia, con le seguenti modalità:
 - a) Mediante sistemi PagoPA;
 - b) Mediante bonifico bancario su conte corrente di Tesoreria del Comune di Civitavecchia.

Articolo 11 - Accertamento

- 1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle contenute nella Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
- 2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato.
- 3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
- 4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Civitavecchia può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili dell'Imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'Imposta, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando convenzioni e/o protocolli di intesa.

Articolo 12 - Sanzioni

- Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, nelle forme di legge previste, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'Art. 16 del D.Lgs. 472/1997. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio delle procedure di cui all'Art. 27 della Legge Regionale del Lazio n. 13/2007.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'Art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00 per ogni violazione commessa, nei limiti previsti all'Art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato dalle disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2, e Art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva e del responsabile dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% (cento per cento) dell'importo dovuto, ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii..

Articolo 13 - Riscossione Coattiva

- 1. Gli atti di cui al precedente Art. 11 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, giusto R.D. 14 aprile 1910, n.639.
- 2. Decorso il termine previsto dall'Art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e/o dal R.D. n. 639/1910, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, entro i termini stabiliti dall'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Articolo 14 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente Art. 6.
- 3. Non si procede a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 15 - Contenzioso

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..
- 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218/1997 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3. Ai sensi dell'Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 16 - Dilazione di pagamento

1. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale delle Entrate".

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Articolo 18 - Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento decorre dal 1° Aprile 2024.
- 2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 70 del 24.04.2014.
- 3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.